

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato

N. [REDACTED] Reg. Sent.

N. [REDACTED] R.G. TRIB.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

17.07.2021

Avviso al P.G. \_\_\_\_\_

Avviso deposito all'imputato \_\_\_\_\_

Sentenza irrevocabile \_\_\_\_\_

F. C. [REDACTED]

# TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara - Sezione Penale, nel collegio composto da:

Dott.ssa Roberta Russo

Presidente

Dott.ssa Sveva Sicoli

Giudice estensore

Dott. Niccolò Bencini

Giudice

alla pubblica udienza del 12.1.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

[REDACTED] aolo, nato a [REDACTED] residente in A [REDACTED]

[REDACTED]

libero, presente,

difeso d'ufficio dall'Avv.to [REDACTED] del Foro di Novara;

### IMPUTATO

del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 609 quater n. 1 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni, compiva atti sessuali con [REDACTED] all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici. In particolare, approfittando del fatto che, in forza del rapporto di amicizia e fiducia instauratosi con la madre del minore, quest'ultimo gli venisse affidato, nelle occasioni in cui si trovavano da soli in casa,

conduceva [REDACTED] nella "sala del computer" (con la scusa di guardare la televisione) o nel garage per fare piccoli lavori di bricolage e compiva sullo stesso atti sessuali,

consistiti nell'abbassare i pantaloni e gli slip del minore, palpeggiarlo nelle parti intime e praticargli atti masturbatori.

In Agrate Conturbia dal ~~2006~~ al 2009

### CONCLUSIONI

Pm: condanna ad anni 6 di reclusione;

Il difensore di parte civile: si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;

Difesa: in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine applicazione del minimo della pena, delle attenuanti generiche nella massima estensione e benefici di legge ove concedibili.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il GUP presso il Tribunale di Novara, con decreto emesso in data 12.2.2019, rinviava a giudizio [REDACTED] affinché rispondesse del reato a lui ascritto nell'imputazione, fissando la prima udienza in data [REDACTED]

Nel corso del processo, celebrato in presenza dell'imputato ed in cui si costituiva parte civile [REDACTED], quest'ultima veniva sentita nel corso dell'incidente probatorio del 18.10.17 e venivano escussi i testi a carico [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] a (29.11.19), [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] a, [REDACTED], [REDACTED]  
(12.1.21).

Il Collegio, nell'udienza odierna, dichiarata dunque chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe, e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito dei motivi nel termine di novanta giorni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Le dichiarazioni della parte civile.

Il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, emerga certa ed incontrastata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Emergeva, invero, dalla deposizione resa dalla P.C. [REDACTED] nata l' [REDACTED] nell'incidente probatorio del 18.10.17, che gli abusi di [REDACTED] sarebbero avvenuti a partire dall'anno 2006, mentre costui abitava, con la madre ed il suo compagno, ad [REDACTED], residenza da cui si erano trasferiti nel 2009.

La p.o., in particolare, viveva in una villetta bifamiliare, e l'imputato abitava esattamente nella villetta sita di fronte alla sua casa; il [REDACTED], in quel periodo, aveva inoltre stretto un rapporto d'amicizia molto intenso con la sua famiglia.

[REDACTED] spiegava dunque che si recava spesso a casa del prevenuto, da solo o unitamente ad altri minori, come [REDACTED], a giocare con i cani o a fare il *bricolage*.

A quel punto, la P.C. spiegava che, dopo le prime volte che aveva frequentato l'abitazione dell'imputato, quando il suo rapporto di fiducia ed amicizia con il predetto era ormai consolidato, il [REDACTED] quando erano a casa da soli, cominciò a masturbarlo.

In particolare, il [REDACTED] spiegava che la prima volta che l'imputato aveva compiuto i suddetti atti sessuali con lui, erano sul divano situato nella sala al primo piano dell'abitazione del prevenuto: la p.o. era seduta in braccio al [REDACTED] che aveva cominciato ad accarezzargli le parti intime dapprima al di sopra dei pantaloni, per poi abbassarglieli senza toglierli del tutto e praticargli la masturbazione.

██████████ spiegava che, al termine dell'atto, si sentiva stranito, anche perché non aveva ancora mai avuto un approccio con la propria sessualità; rammentava, inoltre, di essersi rivestito da solo e, soprattutto, che l'imputato gli aveva detto *"che era una cosa che doveva rimanere lì, era una cosa tra di noi che non doveva uscire"*.

Veniva poi chiarito dal ██████████ che la medesima tipologia di abusi era stata perpetrata dal ██████████ tante altre volte in cui si trovava da solo nella sua villetta, e talvolta anche quando la moglie era in casa, ma in un'altra stanza, sicché il prevenuto chiudeva la porta della camera in cui si trovavano.

Quanto alle stanze dell'abitazione in cui gli atti sessuali erano stati posti in essere, ██████████ ricordava precisamente che era *"capitato in sala, sul divano, nel garage, e in una stanzetta al piano di sopra dove c'era un computer"* da cui l'imputato gli aveva fatto guardare del materiale pornografico consistente in video ritraenti degli adulti che compivano atti sessuali.

La P.C. aggiungeva che era capitato che il ██████████ si masturbasse a sua volta mentre praticava la masturbazione a costei, così come era successo che il prevenuto aveva chiesto a ██████████ di masturbarlo a sua volta, ma la p.o. si era sempre rifiutata.

Il ██████████ specificava inoltre che, pur comprendendo che i suoi coetanei non vivevano situazioni analoghe e che dunque stava vivendo una situazione fuori dal comune, non si rendeva conto che si trattasse di qualcosa di profondamente sbagliato, e che era pervenuto a siffatta conclusione solo anni dopo; ammetteva dunque candidamente di essersi talvolta recato spontaneamente a casa del prevenuto, e che non opponeva alcuna resistenza in alcune occasioni perché per lui *"era diventata una cosa che fosse quasi la*

normalità, comunque non era un qualcosa di brutto, con gli occhi con l'ho visto negli anni dopo sì, però sul momento stesso no.”

Alcune volte, invece, [REDACTED] spiegava che si rifiutava di essere masturbato, perché non ne aveva voglia, e che l'imputato, in questi casi, provava ad insistere due o tre volte, per poi smetterla.

Sotto il profilo della frequenza con cui si erano verificati gli abusi, la p.o. spiegava che essi si verificavano durante i fine settimana, dato che gli altri giorni, dopo la scuola, trascorrevano il pomeriggio dai suoi nonni e poi tornava la sera a dormire a casa sua; puntualizzava che ogni qual volta costei e l'imputato si trovavano da soli a casa nei *weekend* compivano atti sessuali, in maniera continuativa, a parte le poche volte in cui la P.C. si rifiutava perché non ne aveva voglia.

Veniva, ancora, precisato da [REDACTED] e ogni tanto il prevenuto gli ricordava di mantenere il segreto assoluto sui loro rapporti sessuali, e che il [REDACTED] talvolta l'aveva contattato telefonicamente, sia durante il periodo fotografato nella contestazione, sia dopo il trasferimento del Lesignoli, per chiedergli di incontrarsi. La P.C., sul punto, specificava che quando abitava ad Agrate aveva talvolta accettato gli inviti telefonici del prevenuto, ma che allorché si era trasferito a [REDACTED] non si era più recato dall'imputato, fino a che non aveva proprio smesso di rispondere al telefono.

[REDACTED] motivava invero in questo modo il fatto che aveva interrotto il rapporto con il [REDACTED]: *“Non lo so. Il fatto magari che ero distante e che probabilmente mi sentivo quasi magari obbligato a farlo, non che ero obbligato fisicamente a farlo però magari mi sentivo obbligato a farlo in quel momento. Una volta che mi sono trasferito a*


██████████ è come se quest'obbligo fosse svanito, perché comunque ero in un altro paese.”

Aggiungeva che era capitato che il prevenuto si fosse recato a cena nella loro nuova casa, ma che costui era rimasto chiuso nella propria stanza.

La P.C., ancora, quanto alle tempistiche ed alle ragioni della scelta di denunciare gli abusi, spiegava che, a causa di tali avvenimenti, aveva sofferto di attacchi di ansia e di panico, specificando poi che nel 2016 era andato a Londra, ed in quella circostanza aveva cominciato a riflettere profondamente. In particolare, affermava “*Ma niente. sarà che comunque io avevo qua la mia fidanzata quindi già comunque era un periodo in cui benissimo non stavo, c'era una lontananza, ed essendo che troppi impegni lì non li avevo se non era il lavoro, avevo molto più tempo per pensare, magari anche alla sera quando mi mettevo nel letto, e tutto. Ho cominciato un po' ad elaborare la cosa, poi sono tornato, ho lavorato in una fabbrica per 1 mesetto e mezzo, e lì facevo un lavoro che era un lavoro abbastanza alienante perché era assemblaggio di rubinetti e quindi la testa viaggiava diciamo. Ad un certo punto ho iniziato a non sopportare più questa cosa*”. Il ██████████, sotto tale aspetto, specificava di avere provato vergogna per molto tempo, in quanto non aveva posto fine agli abusi subiti.

La p.o. spiegava di avere, pertanto, raccontato degli abusi alla fidanzata, ai genitori ed ai suoi più cari amici; ne aveva parlato anche con la ██████████ la quale gli aveva detto di avere una volta ricevuto delle avances verbali dal ██████████ e di averle rifiutate, raccontando poi tutto alla moglie.

\*\*\*




Orbene, deve premettersi che, nella valutazione della deposizione resa dalla persona offesa, il Collegio segue l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n.41461/12; da ultimo, Cass. sez. 5, n. 21135/2019), che, ormai da tempo ed in modo consolidato, hanno fissato i parametri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato.

Sul punto è necessario premettere che la persona offesa, pur essendo considerata dal legislatore, anche quando si costituisce parte civile, alla stregua di un qualunque testimone o persona informata sui fatti - tanto che la Corte Costituzionale, con la decisione del 19 marzo 1992 nr. 115 ha escluso l'illegittimità dell'art. 197 lettera c), c.p.p., nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi è l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, la parte civile -, viene collocata, dalla giurisprudenza, in una posizione diversa rispetto a quella del testimone e della persona informata sui fatti, e ciò proprio per il ruolo che assume nell'ambito del processo, sia quando si costituisce parte civile nel processo penale, sia quando non eserciti tale facoltà.

Se infatti il testimone, o la persona informata sui fatti, è per definizione una persona estranea agli interessi in gioco del processo, che si limita a rendere dichiarazioni su fatti a cui ha assistito personalmente, senza altre o diverse implicazioni, la persona offesa è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell'imputato, per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo e, con la costituzione di parte civile, di un evidente interesse, di natura economica, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Ne deriva che se in relazione alla deposizione resa dal testimone vanno seguiti i canoni di valutazione unanimemente e costantemente espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si esprimono nel principio secondo il quale il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, traendo la prova del fatto rappresentato dalla semplice dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità; con riferimento, invece, alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche quando cristallizzate in atti acquisiti con il consenso delle parti, occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno la detta deposizione.

Si tratta di un canone di valutazione, quello appena esposto, che presuppone che la persona offesa e soprattutto la parte civile si collochino, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del testimone puro e semplice, che non ha interessi privati da far valere nell'ambito del processo e che è quindi, rispetto alle parti processuali in una posizione di estraneità, e la figura del testimone assistito (da sentire con le modalità di cui all'art. 197 bis c.p.p.) e dell'indagato da esaminare ai sensi dell'art. 210 c.p.p., i quali, per le posizioni rispettivamente ricoperte nel processo e per il coinvolgimento più o meno intenso nei fatti da esaminare, si collocano in una posizione più estrema, con la conseguenza che se per gli uni (i testimoni semplici) è sufficiente soffermarsi sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, nei confronti degli altri (ossia i testimoni assistiti e gli indagati o imputati



ex 210 c.p.p.) è necessario che le loro dichiarazioni siano riscontrate da altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità.

Ciò premesso, in applicazione dell'enunciato canone di valutazione, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dalla persona offesa risultino, sotto il profilo intrinseco, pienamente attendibili, in quanto lineari, precise e del tutto prive di contraddizioni, non ravvisandosi alcuna discrasia, neppure lieve, nelle risposte fornite dalla parte civile nel corso dell'incidente probatorio; la versione dei fatti della P.C., invero, risulta costellata sempre dai medesimi particolari, in ordine alla scansione temporale degli eventi, ai precisi luoghi in cui venivano perpetrati gli abusi, agli specifici atti sessuali compiuti dal

La p.o., infatti, in sede di incidente probatorio, ha dato sempre risposte logicamente coerenti, senza mai cadere in contraddizione e, in particolare, ha rammentato finanche il primo episodio in cui il [REDACTED] abusava sessualmente di lui, le frasi che gli ripeteva il prevenuto per assicurarsi che costui non raccontasse a nessuno degli atti sessuali che compivano, nonché dettagli relativi alle circostanze di luogo e di tempo in cui si collocavano i predetti fatti. Il [REDACTED] ad esempio, spiegava che quando gli abusi venivano posti in essere nella stanza al piano di sopra, ove c'era un computer, l'imputato gli mostrava dei video pornografici, e che, molte volte, il [REDACTED] si masturbava mentre gli praticava la masturbazione.

La deposizione, pertanto, presenta tutti i crismi dell'attendibilità, apparendo senz'altro veritiero e verosimile il narrato della dichiarante: la Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha invero specificato che, in omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica

e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi "aliunde" accertati con i caratteri della certezza. La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali (Cass., Sez. 6, sent. n. 3041 del 2018).

Una delle cartine di tornasole della credibilità del [REDACTED] peraltro, è rappresentata dalla circostanza che costui, nel corso della propria testimonianza, ammetteva candidamente di non avere opposto molte volte alcuna resistenza a fronte degli approcci sessuali del [REDACTED] la P.C. ha affermato candidamente ed in maniera assolutamente limpida che talvolta era proprio lei a recarsi spontaneamente a casa del prevenuto, o magari a seguito di un suo invito telefonico. La deposizione, pertanto, non è apparsa minimamente rancorosa, ma del tutto genuina e veritiera.

Risulta, del resto, del tutto verosimile che [REDACTED] sia pervenuto alla decisione di raccontare gli abusi subiti ai propri cari dopo un periodo in cui aveva avuto tempo e modo di soffermarsi continuamente su quanto era accaduto, così come appare palese che la P.C. non riusciva più a reggere il peso psicologico dei gravissimi traumi subiti.

Le dichiarazioni rese dalla P.C., per di più, oltre ad essere intrinsecamente attendibili per le ragioni illustrate, sono pienamente riscontrate, sotto il profilo estrinseco, dalle affermazioni di ulteriori testimoni escussi nel corso del processo.

## **2. Le dichiarazioni degli ulteriori testi a carico.**

In primo luogo, la teste [REDACTED] madre della p.o., confermava che il figlio le aveva appunto raccontato che gli abusi di [REDACTED] sarebbero avvenuti a partire dagli anni 2001 e 2002, mentre costei, il suo compagno e la p.o. vivevano nella residenza di [REDACTED], da cui si erano trasferiti nel 2009.

In particolare, la teste tra l'ottobre ed il novembre del 2016 il figlio, che a quell'epoca aveva 21 anni, la convocava nella sua camera perché doveva "*dirle una cosa*"; come chiarito dalla Cerin, "*c'era voluto un po', poi alla fine*" [REDACTED] le aveva raccontato che nel periodo in cui vivevano ad [REDACTED] era stato abusato da [REDACTED] che era il loro vicino di casa, da costei considerato un amico di famiglia, che sia costei che il figlio frequentavano assiduamente, soprattutto nei *weekend*, in cui mangiavano quasi sempre con lui e la moglie.

La [REDACTED] confermava pienamente che capitava spesso che [REDACTED] andasse dal prevenuto da solo a giocare con i cani o a fare il *bricolage*, passione che aveva il [REDACTED]; specificava che la P.C. le aveva riferito che in molteplici occasioni il prevenuto aveva abusato sessualmente di lui, che spesso "*lo accarezzava e lo toccava*". La teste, allora, aveva chiesto a Jacques se "*ci fosse stato altro*", e costui aveva risposto che "*era sempre stata questione di toccarlo, masturbarlo*".

La dichiarante confermava altresì che il figlio le aveva detto che tali fatti si verificavano spesso, ed a fronte delle domande della testimone che cercava di capire le modalità con cui gli abusi fossero avvenuti, rispondeva che quando si sedevano all'interno dell'abitazione l'imputato gli faceva spesso dei grattini sulla schiena e che *"lo toccava, lo masturbava"*.

Emerge poi chiaramente dalle dichiarazioni della [REDACTED] che la P.C., nel rivelare i predetti fatti, sembrava *"si stesse togliendo un macigno da dosso"*, e che la madre, a quel punto, si era spiegata i suoi momenti di ansia e il suo scarso rendimento a scuola in determinati periodi.

La testimone puntualizzava, inoltre, che il figlio le aveva riferito che gli abusi, nello specifico, venivano perpetrati che nella sala dell'abitazione del [REDACTED] in cui vi era la televisione e nella stanza del piano di sopra in cui c'era il computer; aggiungeva che, secondo il racconto di [REDACTED] il nominato in oggetto gli faceva vivere quei momenti come fossero *"una cosa naturale"*, ma sempre sottolineando che dovessero rimanere un segreto tra loro due.

Ulteriori elementi di conferma e riscontro della versione dei fatti fornita dalla p.o. si rinvennero, poi, nella parte del racconto alla madre in cui [REDACTED] spiegava, con riguardo alle proprie reazioni, che non sapeva esattamente cosa potessero rappresentare quegli atti sessuali, e si attribuiva in parte la colpa per non aver reagito; la P.C., ancora, le aveva detto di averle confidato gli avvenimenti in questione perché era stanco di portarsi un fardello così pesante e non poterlo condividere con nessuno, in quanto voleva cambiare ed essere più sereno.



Veniva, peraltro, confermato dalla dichiarante che il figlio si era aperto con costei dopo un'esperienza di 5 o 6 mesi a Londra, in cui aveva lavorato in un *pub* ed aveva avuto modo di relazionarsi con altre persone.

Ed ancora, la testimone rammentava che nel 2009, quando [REDACTED] aveva 14-15 anni, quando costei ed il compagno si vedevano con i propri vicini, coglieva puntualmente l'occasione per andare da qualche amico.


Veniva poi specificato dalla [REDACTED] che il figlio aveva un supporto psicologico da 3 anni, per via delle sue ansie, le difficoltà di concentrazione e gli attacchi di panico.

La dichiarante, inoltre, affermava di avere assistito in prima persona a momenti in cui [REDACTED] veniva coccolato dal [REDACTED] quando erano nella sala con la televisione, atteggiamento che per costei ed il suo compagno era nient'altro che una normale manifestazione d'affetto; precisava, peraltro, che gli [REDACTED] avevano orari lavorativi diversi: [REDACTED] aveva dei turni di lavoro in un supermercato a [REDACTED] mentre il prevenuto era un tassista ed aveva orari di lavoro diversi, per lo più lavorava dal pomeriggio in poi.

Veniva aggiunto dalla teste che, dopo averle raccontato i fatti, la p.o. le aveva chiesto di far venire il padre per raccontarli a lui, sicché costui aveva poi raccontato i medesimi eventi al padre; la [REDACTED] specificava poi che, all'epoca dei fatti il rendimento del figlio non era brillante, e che lo stesso aveva perso un anno di liceo ed anche cambiato scuola.

\*\*\*

Il teste [REDACTED], marito della [REDACTED] confermava che quando abitava ad [REDACTED] [REDACTED] con la moglie ed il figlio [REDACTED] dal 2002 al 2009, aveva conosciuto il prevenuto ed instaurato con costui un rapporto che andava più in là del classico rapporto



tra vicini, in quanto si frequentavano spesso, soprattutto nel *weekend*, ed era coinvolto anche [REDACTED] che talvolta si recava a casa dell'imputato da solo, per fare il *bricolage*.

Il teste aggiungeva che c'erano altri bambini che frequentavano quel contesto di villette e, in particolare, la casa dei [REDACTED], spiegava inoltre di essere venuto a sapere degli abusi sessuali perpetrati dall'imputato nei confronti di [REDACTED] nell'inverno 2016, allorché sua moglie, sconvolta, gli aveva raccontato quanto il figlio le aveva rivelato, e cioè che [REDACTED] aveva subito delle molestie da [REDACTED] nel periodo in cui erano ad [REDACTED].

Il testimone, sul punto, precisava che [REDACTED] non riusciva a smettere di piangere, e che costei aveva specificato che la p.o. era notevolmente turbata nel raccontare degli abusi sessuali; il dichiarante, ancora, confermava che il [REDACTED] si mostrava particolarmente felice di essere circondato da ragazzini, ed il [REDACTED] riconduceva tale circostanza al fatto che il prevenuto non aveva di figli.

Veniva, ancora chiarito dal teste, che aveva notato che l'imputato aveva più facilità e piacere di interloquire con il bambino, che teneva in braccio sul divano, piuttosto che dialogare con costui.

Il dichiarante confermava a sua volta, peraltro, che quando [REDACTED] era divenuto un adolescente, "*inventava scuse*" per uscire quando il [REDACTED] andava a mangiare da loro; confermava altresì che la P.C. aveva attacchi d'ansia e che veniva seguito da uno psicologo.

\*\*\*

Ulteriori rilevanti elementi che corroborano pienamente la descrizione dei fatti fornita da [REDACTED] si rinvencono nella deposizione dell'amico [REDACTED] che

affermava appunto di avere ricevuto, nel gennaio 2017, delle confidenze da parte della p.o., relativamente a fatti che sarebbero avvenuti nei confronti suoi quando era bambino. In particolare, era un pomeriggio, ed il teste era andato a casa dell'amico dopo il lavoro, quando costui, un po' agitato, gli aveva detto che doveva "fargli una confidenza": il dichiarante, nel dettaglio, spiegava che Jacques gli aveva riferito che "Aveva avuto delle... Come si può dire? Delle violenze, era stato importunato anni fa, quando io ancora non lo conoscevo, però mi ha raccontato queste cose a grandi linee, non siamo mai andati nel dettaglio, io non ho voluto chiedere, perché anch'io comunque ero rimasto un attimo provato dalla cosa, e siccome era il mio migliore amico quindi ho sofferto anch'io per lui, ho visto anche lui mentre mi raccontava, così, era molto sofferente".

Il [REDACTED] specificava, sul punto, che la P.C. aveva impiegato un po' di tempo a raccontargli i fatti in questione, puntualizzando che non era per niente fluido nel racconto, bensì si mostrava molto provato; aggiungeva di essere a conoscenza che l'amico aveva parlato di tali fatti con un altro amico e con la ragazza con la quale era fidanzato in quel periodo.

\*\*\*

Altri importanti elementi di conferma e riscontro della versione fornita dalla P.C. si rinvennero nella deposizione della teste [REDACTED] quale spiegava di conoscere il prevenuto da 12-13 anni, ossia da quando avevano 10-11 anni; aggiungeva che le era capitato di andare a casa del predetto con altri bambini, e tra questi c'era appunto la p.o. [REDACTED].

La teste specificavano che costei e gli amici, tra il 2005 e il 2009, andavano spesso a casa dell'imputato per giocare insieme ai suoi cani; rammentava, su contestazione, rammentava che in una di queste occasioni, il [REDACTED] si era rivolto a costei dicendole *"Se fossi stata più grande e se non fossi sposata, ci avrei fatto un pensiero con te"*.

Aggiungeva di averlo raccontato alla moglie, ma che non c'era stata alcuna conseguenza; invece il [REDACTED] e aveva detto che doveva raccontare quella frase alla moglie, perché erano cose che non andavano riferite.

La testimone, ancora, riferiva che [REDACTED] lo aveva invitato a bere un caffè e a grandi linee gli aveva detto che aveva *"subito cose che ai bambini non si fanno"*, e le aveva chiesto se avesse fatto qualcosa anche a me.

\*\*\*

Il teste [REDACTED] padre naturale di Jacques, confermava che la p.o. gli aveva raccontato 3 anni prima, quando aveva l'età di 20-21 anni, degli abusi sessuali subiti dal prevenuto, dicendogli *"che gli era successa una cosa grave"*; aggiungeva che per lui era stata *"una doccia fredda"*, e che era stata la ex moglie, un sabato, a chiamarlo dicendogli di raggiungerli [REDACTED] perché il figlio doveva parlargli.

Il testimone precisava che l'altro suo figlio non stava bene ed allora le diceva che sarebbe andato da loro l'indomani, ma ci fu un'insistenza tale da parte della [REDACTED] che capì subito che si trattava di qualcosa di grave. Quest'ultima, invero, gli diceva proprio *"Devi venire"*.



Il dichiarante allora era corso dal figlio e dalla ex moglie, che lo aspettavano seduti al tavolo della cucina; puntualizzava che [REDACTED] non riusciva a trovare la forza di raccontargli i fatti, e che la madre lo fece sedere.

La P.C. era poi riuscito a riferirgli che quando aveva 10-11 anni, [REDACTED] aveva abusato di lui, ed il padre affermava di essere crollato psicologicamente; aveva capito subito che si trattava dell'imputato [REDACTED] che era un amico di famiglia di [REDACTED] ed un loro vicino di casa all'epoca dei fatti.

Il teste aggiungeva di avere compreso altresì i motivi della chiusura, del nervosismo, degli attacchi di ansia e della tosse nervosa che avevano colpito il figlio sin da quando aveva 19 anni.

Va specificato, in ossequio ai principi di oralità ed immediatezza, che il teste appariva davvero provato nel ripercorrere e raccontare quel momento, e tale elemento è un'ulteriore cartina di tornasole della sua credibilità.

\*\*\*

Il teste [REDACTED] a sua volta, spiegava che nel 2016 il suo amico [REDACTED] gli aveva parlato degli abusi sessuali subiti, rammentando che prima dell'appuntamento la costui gli aveva comunicato che era andato da lui appositamente per parlare di quell'argomento. Quando erano nel suo alloggio [REDACTED] in particolare, gli aveva detto di aver subito abusi sessuali da parte di un suo vicino di casa mentre abitava ad [REDACTED]. Il dichiarante aggiungeva che il [REDACTED] era visibilmente agitato mentre raccontava i predetti fatti, e che parlava quasi singhiozzando, con un po' di affanno.

La p.o., inoltre, gli aveva detto che era un peso che non riusciva più a tenersi, e che quindi aveva deciso di raccontare degli abusi subiti alle persone a lui vicine per riuscire ad affrontare tale peso psicologico.

\*\*\*


La P.C. si era confidato anche con l'allora fidanzata [REDACTED] con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale dal 2014 al 2017, ed a cui aveva raccontato degli abusi una sera di fine novembre, mentre lei stava studiando: le disse che aveva bisogno di confidarle una cosa importante, e lo fece mentre erano in macchina.

La teste spiegava che [REDACTED] aveva paura che lei modificasse il giudizio nei suoi confronti, e che costei l'aveva rassicurato, sicché la p.o. le aveva detto di aver subito degli abusi da parte del vicino che aveva ad [REDACTED], il quale aveva "allungato le mani" ed "abusato di lui".

Il [REDACTED] specificava che ciò non era avvenuto una sola volta, e quando la [REDACTED] aveva chiesto spiegazioni su come si fosse trovato in questa situazione, le aveva riferito che spesso la madre lavorava e lo lasciava dal vicino per non farlo stare da solo in casa, ed in tali occasioni si erano verificati gli abusi.

La teste aggiungeva di avere chiaramente percepito che per la p.o. non era un argomento facile su cui tornare; talvolta, inoltre, [REDACTED] le parlava di come si sentiva e si era sentito, che aveva capito, seguendo i telegiornali, la gravità di cosa gli era successo mentre era bambino, e che provava vergogna e preoccupazione, per cui non l'aveva detto per lungo tempo ai genitori.

[REDACTED] aggiungeva che il "violentatore" era un amico della famiglia materna, e che un giorno la P.C. le disse di uscire fuori a mangiare perché il prevenuto doveva andare a



pranzo a casa sua, ma, come aveva spiegato alla fidanzata tempo dopo, lui non voleva vederlo.

\*\*\*

La teste della P.C. [REDACTED], psicologa della p.o., confermava inoltre che [REDACTED] si era recato nel suo studio per dei colloqui clinici 4 anni prima, in quanto soffriva di attacchi d'ansia sempre più ingestibili; dopo qualche seduta il [REDACTED] era aperto, ed era emerso che l'ansia derivava da un trauma subito a 10, 11 anni, consistente in degli abusi subiti da parte del vicino di casa.

La P.C. non ne reggeva più il peso ed allora aveva deciso di confidarsi con i genitori e la fidanzata.


La persona in questione era per l'appunto il vicino, da cui andava a pranzo o per giocare con i cani in giardino; il prevenuto, nel dettaglio, era arrivato a prenderlo sulle gambe ed a masturbarlo. Gli era sempre stato chiesto di ricambiare ma [REDACTED] era sempre rifiutato.

Tali abusi erano durati per tre anni, fino a quando la famiglia della p.o. si era trasferita in altra località; [REDACTED] aveva inoltre precisato che erano stato molto frequenti, ma per una sorta di autorimozione non era stato in grado di indicare il numero preciso.

La psicologa, infine, chiariva di avere somministrato alla p.o. il test "Roschach" ed altri test di personalità, da cui erano palesemente emersi dei tratti traumatizzanti, delle risposte scioccanti.

\*\*\*

Orbene, le dichiarazioni rese da tutti i testi a carico non fanno che corroborare ampiamente la versione dei fatti fornita dalla P.C.




In primo luogo, infatti, va sottolineata la convergenza delle deposizioni, sotto il profilo sia del nucleo essenziale del racconto effettuato da [REDACTED] sia sulle modalità con cui gli abusi venivano descritti.

Emerge palesemente, invero, dalle predette testimonianze, l'enorme difficoltà che [REDACTED] incontrava nel ripercorrere quei momenti, la sua visibile agitazione nel raccontarli, la lampante volontà di non raccontare i dettagli specifici per il malessere e la vergogna che provava nel rivelare degli abusi.

Deve aggiungersi, sul punto, che non si ritiene condivisibile il rilievo difensivo per il quale la p.o. non risulterebbe credibile in quanto non forniva i dettagli sulle tipologie di abusi subiti, rischiando che gli interlocutori immaginassero che i medesimi fossero ancora più gravi, concretandosi in rapporti sessuali completi. Al contrario, il profondo disagio che manifestava il [REDACTED] nel descrivere gli abusi, e che gli impediva di scendere nei dettagli con i familiari e le persone a costui più vicine, non è altro che una cartina di tornasole della veridicità del racconto della P.C., che appariva a tutti visibilmente provato quando ripercorreva quei devastanti eventi vissuti.

Tali atteggiamenti e manifestazioni di sofferenza, invero, secondo le regole d'esperienza, sono tipicamente ascrivibili alle persone che realmente hanno subito delle indebite e gravissime invasioni e lesioni della propria sfera sessuale, e suffragano dunque ulteriormente la tesi della credibilità della p.o. e della genuinità del suo racconto. Peraltro, va sottolineato che con la propria psicoterapeuta, come in sede di incidente probatorio, la p.o. riusciva ad aprirsi maggiormente ed a spiegare con precisione in che cosa erano consistiti gli abusi sessuali posti in essere dal [REDACTED].



In secondo luogo, deve evidenziarsi come appaia del tutto verosimile la motivazione fornita dal [REDACTED] per spiegare perché voleva raccontare alle persone più care quanto gli era successo da ragazzino.

Si evince con solare evidenza dalle affermazioni di tutti i testi, difatti, che [REDACTED] non riusciva più a sopportare il peso di questo lacerante segreto, che gli aveva provocato attacchi d'ansia, di panico, malesseri psicologici dalla portata sempre più dirompenti.

La P.C., dopo essersi confidata con i suoi cari, del resto, come è emerso dalle risultanze istruttorie, riacquistava una maggiore serenità.

Peraltro, le circostanze di luogo e di tempo in cui si verificavano gli abusi sessuali, riferite alle persone a lui vicine, appaiono totalmente sovrapponibili a quelle prospettate dalla stessa p.o. in sede di incidente probatorio.

[REDACTED], in altri termini, manteneva sempre la medesima versione dei fatti, utilizzava le stesse parole per descrivere gli abusi subiti e manifestava la medesima difficoltà ed ansia nel raccontarli: trattasi di elementi che non fanno che corroborare pienamente l'attendibilità del suo racconto.

Appare, infine, senza dubbio un significativo elemento di riscontro della ricostruzione fornita dalla P.C. il fatto che il [REDACTED] si fosse rivolto alla [REDACTED] quando era una bambina, con una frase senz'altro inappropriata e fortemente ambigua, quale *"Se fossi stata più grande e se non fossi sposata, ci avrei fatto un pensiero con te"*.

### **3. Le dichiarazioni dei testi a discarico.**

Il Collegio ritiene invece che le dichiarazioni dei testi a discarico non siano ontologicamente né logicamente idonee a scalfire la ricostruzione fattuale sin qui delineata.

La teste [redacted] moglie dell'imputato, confermava di avere conosciuto [redacted] nel 2006; sosteneva, dapprima, che costui si recava raramente presso la loro abitazione perché normalmente stava dai nonni, ma subito dopo specificava che il ragazzo poteva recarsi da loro quando voleva perché le abitazioni erano confinanti, non bisognava neanche suonare il campanello.

La testimone confermava altresì che alcuni bambini del vicinato andavano spesso a casa loro, o per giocare o perché i genitori si andavano a prendere un caffè lì presso la loro dimora.

Spiegava, inoltre, che il marito faceva il tassista e quindi era fuori parecchie ore, ma la fascia oraria variava a seconda del turno lavorativo; costei invece aveva un contratto *part-time* in un supermercato, sicché spesso a casa c'era solo lei ed i bambini stavano con lei più che con il marito. La teste, tuttavia, ammetteva che poteva tranquillamente succedere che il [redacted] stesse in casa da solo con i bambini, anche se, a suo dire, era più raro che accadesse.

Su domanda del Tribunale, del resto, affermava chiaramente che quando il marito faceva il turno di notte come tassista, durante il giorno dormiva e stava in casa.

La dichiarante, ancora, negava di avere mai visto gesti ambigui del prevenuto verso [redacted] asserendo che altrimenti sarebbe intervenuta; ricordava, poi, che [redacted] una volta le aveva detto di avere parlato con l'imputato, quando aveva 10 anni,



dicendo che non si sentiva bella ed era insicura, e che il marito le aveva detto che se fosse stato più giovane ci avrebbe fatto un pensierino.

\*\*\*

La teste [redacted] a sua volta vicina di casa di [redacted] e della p.o. fino a qualche tempo fa', affermava di recarsi spesso nell'appartamento del prevenuto quando i suoi genitori non erano in casa; aggiungeva che in quella casa "non era mai successo niente" né a lei né, per quanto ne sapesse, a [redacted], e che c'era un clima sereno, allegro e giocoso.

La testimone spiegava altresì che [redacted] aveva contattata 3 anni fa' tramite il *social network* "Facebook", dicendo che la voleva vedere, ma che costei aveva declinato l'invito e non si erano mai più visti da quando lui si era trasferito.

Specificava, infine, che l'imputato non si era mai permesso di toccarla, nonostante fossero rimasti a casa da soli, e che era sempre andata serenamente a casa sua, senza mai sentirsi costretta.

\*\*\*

La teste [redacted], madre della [redacted] infine, riferiva di avere un ottimo rapporto con il vicino di casa [redacted] chiarendo il complesso di case in cui vivono è una sorta di villaggio; aggiungeva che faceva andare volentieri la figlia a casa del vicino, frequentata anche da altri bambini del vicinato, e che non aveva motivo di sospettare alcunché con riferimento ai comportamenti del prevenuto.

\*\*\*

Ebbene, le dichiarazioni dei testi della difesa, intrinsecamente attendibili quanto ai fatti raccontati, non risultano per niente idonee a confutare la versione dei fatti fornita dalla

P.C. ed ampiamente riscontrata sulla base delle ulteriori dichiarazioni rese dai testi a carico.

Innanzitutto, difatti, è palesemente emerso che l'imputato aveva tante possibilità di rimanere a casa da solo con [REDACTED] posto che era una tassista che faceva anche turni di notte e rimaneva a casa durante il giorno, mentre la moglie era sul posto di lavoro.

Inoltre, la circostanza che il prevenuto non abbia posto in essere abusi sessuali nei confronti delle altre due minori escusse (di cui, una delle quali, lo si ribadisce, riferiva che le era stata rivolta una frase del tutto inappropriata e di certo rivelatrice dell'indole perversa del [REDACTED] può dipendere dai più svariati fattori e senza dubbio non lede minimamente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della p.o.

Quasi superfluo appare poi sottolineare che nessun rilievo assume la circostanza che le predette minori non abbiano notato alcun atteggiamento sessualmente ambiguo del [REDACTED] verso il [REDACTED] atteso che, in base all'*id quod plerumque accidit*, è chiaro che i fatti lesivi della sfera sessuale di un minore non vengono perpetrati dinanzi a terze persone; del resto l'imputato era molto attento al profilo della segretezza, tant'è che si preoccupava costantemente di ripetere a [REDACTED] di mantenere il segreto sugli atti sessuali che compiva nei suoi confronti, come dallo stesso riferito.

Né può ritenersi rilevante la circostanza per la quale i genitori dei minori che frequentavano l'abitazione del [REDACTED] erano sereni nell'affidargli i propri figli: come già evidenziato, il prevenuto era piuttosto attento ad evitare che altri si insospettissero, e mai avrebbe fatto trapelare i propri comportamenti ambigui di fronte a qualche soggetto adulto.

Si ritiene, in definitiva, che anche all'esito del vaglio delle prove a discarico debba ritenersi senz'altro veritiera la versione dei fatti reda dalla p.o. e suffragata dalle ulteriori testimonianze a carico, da cui emerge certa ed incontrastata la penale responsabilità di ██████████ in ordine al reato a lui contestato nell'imputazione.

#### **4. L'inquadramento giuridico.**

L'art. 609 quater c.p., norma che contempla plurime fattispecie, punisce, in particolare, la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non abbia compiuto gli anni quattordici.

Con la riforma della materia penale sessuale, il legislatore ha dunque riconosciuto come autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, garantendo così adeguata tutela alla libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali. Nel concetto di atti sessuali, in particolare, deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente; anche un bacio o un abbraccio, di conseguenza, sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

La libertà sessuale, dunque, si acquista, nell'ordinamento giuridico, al compimento del quattordicesimo anno di età.



Per tali motivi, la norma in esame punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest'ultimo.

Orbene, posto che la P.C. è nata l'8.11.1995, e che dunque dal 2006 al 2009, periodo in cui subiva gli abusi sessuali compiuti dall'imputato, era infraquattordicenne, risultano palesemente integrati tutti gli elementi costitutivi del reato fotografato nella contestazione.


#### **5. Il trattamento sanzionatorio.**

Sotto il profilo sanzionatorio, dunque, si ritiene, innanzitutto, che non possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Devono essere rammentati, sul punto, alcuni principi, delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:

1) sussiste la presunzione di non meritevolezza. Di conseguenza, mentre il giudice deve spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio indicando, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cass. I, n. 46568/2017), al contrario, in caso di mancato riconoscimento, tale obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica (Cass. III, n. 35570/2017);

2) ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133, che ritiene prevalente, decisivo o comunque rilevante ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio, sicché anche un solo elemento che attiene alla



personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. II, n. 3609/2011; Cass. II, n. 4790/1996).


Orbene, il Collegio ritiene, nel caso concreto, non sussista alcun indice concreto diverso dalla incensuratezza dell'imputato che possa fondare e giustificare l'applicazione del beneficio, anche in considerazione delle gravi modalità del fatto, considerato che gli abusi sessuali compiuti dal prevenuto in danno di [REDACTED] erano fortemente invasivi e lesivi della sfera sessuale del medesimo, oltre che frequenti, sostanzialmente abituali e reiterati per ben tre anni.

Tanto premesso, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., tenendo conto delle modalità dell'azione poc'anzi richiamate ed altresì del gravissimo danno cagionato alla p.o., che per lungo tempo, a causa del trauma subito, soffriva di attacchi di ansia e di panico sempre più ingestibili, ritiene questo Collegio di applicare una pena che si discosta dal minimo edittale, e che si stima equo fissare in anni 6 di reclusione.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, ai sensi degli artt. 29, 32 e 609 nonies c.p., l'imputato deve essere ancora dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Infine, l'imputato va dichiarato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

L'imputato va inoltre condannato al risarcimento, in favore della costituita parte civile, dei danni conseguenti alla commissione del reato, da liquidarsi in separato giudizio; il



Tribunale, inoltre, ritiene doveroso ed opportuno assegnare alla P.C. una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 25.000,00, ritenendo che senz'altro tale quantum risarcibile risulti ampiamente provato alla luce delle emergenze istruttorie.

Il prevenuto va altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza della predetta parte civile nel presente giudizio che liquida in complessivi euro [REDACTED] (euro [REDACTED] per la fase di studio, euro [REDACTED] per la fase introduttiva, euro [REDACTED] per la fase istruttoria ed euro [REDACTED] per quella decisoria) per onorario, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da imputarsi a favore dello Stato.

Questo Collegio ritiene, infine, che per la natura delle imputazioni, la complessità ed il numero degli atti istruttori da analizzare, nonché gli onerosi carichi d'udienza ed il numero di sentenze assunte in decisione, appaia prudente riservare, ex art. 544 comma 3 c.p.p., il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

**DICHIARA**


[REDACTED] responsabile del reato a lui ascritto e lo

**CONDANNA**

alla pena complessiva di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Visti gli artt. 29, 32 e 609 nonies c.p.p.,

dichiara la perdita dell'imputato al diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;



dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno nonché l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori;

dichiara l'imputato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 538 c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede civile.

Assegna una provvisoria immediatamente esecutiva pari a euro 25.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.

Condanna l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e assistenza della parte civile che si liquidano in euro [REDACTED]

C.P.A. se dovute per legge, da imputarsi a favore dello Stato.


Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

Fixa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazioni.

Novara, 12.1.2020

IL GIUDICE ESTENSORE

*Dott.ssa Sveva Sicoli*



13/04/2024  
132/2024 IN DATA 13/04/2024

13/04/2024